



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 15 aprile 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con lettera del 10 giugno 2009, la società ricorrente ha comunicato alla banca di voler chiudere il rapporto di conto corrente con essa intrattenuto e di voler detrarre € 700,00 dal saldo a debito risultante al 31 marzo 2009 ("circa € 4.662,10"), in quanto - a seguito di una valutazione effettuata da un proprio consulente - risultano addebitati interessi passivi al 14% "quando normalmente altri istituti" applicano tassi dal 7% al 10%.

La banca, con lettera del 9 luglio 2009, ha ricordato che con raccomandata ricevuta dalla ricorrente il 30 maggio 2008 era stato esercitato - in conformità alle disposizioni di contratto - il diritto di "recesso dagli affidamenti a suo tempo accordati". A seguito di ciò, all'esposizione debitoria sul conto corrente sono stati applicati i tassi previsti per i rapporti non affidati e, pertanto, non è possibile accordare lo stralcio di € 700,00 richiesto.

Con fax del 26 luglio 2009, la società ha replicato che il 16 aprile 2009 è stata addebitata sul conto corrente la somma di € 40,00 per "spese d'istruttoria e gestione fido", e, pertanto, a tale data il conto risultava ancora affidato. La società rilevava, inoltre, che già nel corso del 2008 i tassi passivi applicati risultavano del 14%, 14,10% e 14,50% ("percentuali che esulano da ogni regola di correttezza").

Con lettera del 28 dicembre 2009, la banca ha costituito in mora la società ricorrente invitandola a saldare l'esposizione debitoria presente sul conto corrente (€ 1.633,73 oltre interessi e accessori ed eventuali interessi di mora). La banca comunicava, inoltre, che dal 1° febbraio 2010 il credito sarebbe stato ceduto pro soluto ad altra società, ai sensi della legge 52/1991.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con lettera del 5 gennaio 2010 la società si è dichiarata disponibile a pagare “gli interessi legali”, contestando nuovamente le percentuali del 14, 14,10 e 14,50 perché l’affermazione che il conto corrente non era più affidato “non corrisponde al vero”.

Nel proprio ricorso all’ABF del 13/01/2010 la società ha ribadito che essa è disposta a pagare quanto dovuto (il saldo debitore è al momento di € 1633,73) a condizione che vengano rivisti gli interessi applicati del 14%, 14,10% e 14,50% ed ha sottolineato che dal 10 giugno 2009 chiede di “regolarizzare” la propria posizione. Lamenta altresì, che la banca convenuta ha dato notizia della propria messa in mora “a tutti gli istituti bancari” con conseguente “danno d’immagine ed altro” per il quale provvederà a tutelarsi.

Nelle proprie controdeduzioni la Banca ha sottolineato come le contestazioni della ricorrente siano generiche e come le condotte poste in essere dalla banca stessa siano conformi alla legge ed al contratto.

Ciò considerato, la banca chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato ed immotivato.

DIRITTO

Il collegio ritiene che il ricorso, come già il reclamo, contenga solo contestazioni generiche che non possono trovare accoglimento avanti un organo che deve valutare secondo diritto. In effetti, il recesso di un banca da un affidamento precedentemente accordato costituisce l’effetto di una valutazione costante del merito del credito che gli intermediari debbono effettuare.

Sicché la banca ha agito nell’ambito di un proprio diritto-dovere.

Le modalità con cui il recesso dall’affidamento è stato esercitato non sono direttamente oggetto di contestazione, di conseguenza, non possono essere materia della presente decisione che deve salvaguardare la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Infatti, la società ricorrente lamenta in sostanza che i tassi applicati dopo la revoca dell’affidamento appaiono esagerati alla luce delle attuali condizioni di mercato, le quali peraltro non vengono circostanziate. Non si fa questione di superamento della soglia dei tassi usurari. In realtà, non solo tale soglia non è stata superata, ma gli estratti conto relativi ai periodi successivi evidenziano l’applicazione di tassi d’interesse inferiori a quelli descritti nel ricorso: marzo 2009 (13,25% e 13,50%); giugno 2009 (12,75%); settembre 2009 e dicembre 2009 (12,25%).

Lamenta, ancora la ricorrente che la banca le ha addebitato la somma di Euro 40,00 a titolo di istruttoria affidamento e da ciò essa ha dedotto che l’affidamento era ancora in essere.

Al riguardo sono necessari due tipi di considerazioni. Da un lato, infatti, è evidente che la deduzione della ricorrente è, da un punto di vista logico, una deduzione non corretta, non potendosi inferire dalla generica dizione “spese d’istruttoria e gestione fido” un sicuro effetto giuridico, tantomeno un effetto contrastante con quello derivante dalla ricezione di una formale lettera di revoca. Dall’altro lato, si deve osservare come tale comunicazione abbia sicuramente ingenerato confusione nella mente del cliente. La banca stessa se ne è resa, sia pure tardivamente, conto, tant’è che ha riconosciuto il “disguido” ed ha provveduto al relativo storno della somma addebitata. Il Collegio tuttavia non può non notare come tale riconoscimento sia avvenuto solo successivamente alla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario e che l’addebito di Euro 40,00 per “spese d’istruttoria e gestione fido” risalga al 31/03/2009, circa 10 mesi dopo la revoca degli affidamenti.

Come si è osservato, la revoca di affidamenti già concessi costituisce un momento di grande delicatezza non solo nell’esercizio della funzione bancaria, ma anche nella gestione dei rapporti con la clientela. Occorre, quindi, che l’intermediario eserciti la più



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

elevata vigilanza sulla gestione dei rapporti rispetto ai quali ha esercitato il suo diritto-dovere di revoca degli affidamenti pregressi, evitando soprattutto di fornire, al di là della loro corretta decodifica, informazioni contrastanti.

In questo senso il Collegio rivolge un invito all'intermediario, a dotarsi di una migliore organizzazione interna, essendo palese che nel caso specifico tale vigilanza è mancata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO